



Violenza contro le donne

28 febbraio 2020

Nella XVIII legislatura il Parlamento ha proseguito nell'adozione di misure volte a contrastare la violenza contro le donne (iniziata nella scorsa legislatura con la ratifica della Convenzione di Istanbul, le modifiche al codice penale e di procedura penale volte ad inasprire le pene di alcuni reati più spesso commessi nei confronti di donne, l'emanazione del Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere e la previsione di stanziamenti per il supporto delle vittime), attraverso il perseguimento di tre obiettivi: prevenzione dei reati, protezione delle vittime e punizione dei colpevoli.

In quest'ambito si pone l'approvazione della [legge n. 69 del 2019](#) (c.d. codice rosso), volta a rafforzare le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica.

E' stata inoltre istituita, al Senato, la [Commissione d'inchiesta monocamerale sul femminicidio](#).

La tutela delle vittime di violenza domestica e di genere nella legge n. 69 del 2019

Il Parlamento ha approvato, con numerose modifiche, il disegno di legge del Governo C. 1455, volto a inasprire la repressione penale della violenza domestica e di genere e ad introdurre ulteriori disposizioni di tutela delle vittime. La [legge 19 luglio 2019, n. 69](#), interviene sul codice penale, sul codice di procedura, sul c.d. codice antimafia e sull'ordinamento penitenziario.

In particolare, per quanto riguarda il **diritto penale**, la legge introduce nel codice quattro nuovi delitti:

- il delitto di **deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso** (nuovo art. 583-quinquies c.p.), punito con la **reclusione da 8 a 14 anni**. Quando dalla commissione di tale delitto consegue l'omicidio si prevede la pena dell'ergastolo. La riforma inserisce, inoltre, questo nuovo delitto nel catalogo dei reati intenzionali violenti che danno diritto all'indennizzo da parte dello Stato;
- il delitto di **diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti** senza il consenso delle persone rappresentate (c.d. *Revenge porn*, inserito all'art. 612-ter c.p. dopo il delitto di *stalking*), punito con la **reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro**; la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta al fine di recare nocimento agli interessati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o con l'impiego di strumenti informatici;
- il delitto di **costrizione o induzione al matrimonio** (art. 558-bis c.p.), punito con la **reclusione da 1 a 5 anni**. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso in danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da, o in danno, di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;
- il delitto di **violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento** ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis), punito con la **reclusione da 6 mesi a 3 anni**.

Inoltre, con ulteriori interventi sul codice penale, la [legge n. 69 del 2019](#) prevede modifiche al delitto di **maltrattamenti contro familiari e conviventi** (art. 572 c.p.) volte a:

- **inasprire la pena**;
- prevedere una **fattispecie aggravata** speciale (pena aumentata fino alla metà) quando il delitto è

commesso **in presenza o in danno** di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi;

- considerare sempre il minore che assiste ai maltrattamenti come persona offesa dal reato.

Inoltre, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è inserito nell'elenco dei delitti che consentono nei confronti degli indiziati l'applicazione di **misure di prevenzione**, tra le quali è inserita la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona da proteggere.

Vengono modificati anche:

- il delitto di **atti persecutori** (art. 612-bis c.p.), con un **inasprimento della pena**;
- i delitti di **violenza sessuale** (artt. 609-bis e ss. c.p.), **inasprendo le pene** e ampliando il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela (dagli attuali 6 mesi a 12 mesi). Il provvedimento, inoltre, rimodula e inasprisce le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa **in danno di minore**;
- il delitto di **atti sessuali con minorenne** (art. 609-quater c.p.) con la previsione di un'**aggravante** (pena aumentata fino a un terzo) quando gli atti siano commessi con **minori di anni 14 in cambio di denaro** o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. Tale delitto diviene inoltre **procedibile d'ufficio**;
- il delitto di omicidio, con l'estensione del campo di applicazione delle aggravanti dell'**omicidio aggravato dalle relazioni personali**.

Infine, con una modifica all'art. 165 c.p., il provvedimento prevede che la concessione della **sospensione condizionale della pena** per i delitti di violenza domestica e di genere sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero.

Una autorevole analisi delle modifiche al codice penale apportate dalla legge n. 69 del 2019 è contenuta nella [relazione n. 62/2019](#), curata dall'**Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione**.

Per quanto riguarda la **procedura penale**, l'esame parlamentare alla Camera del disegno di legge C. 1455 ha sostanzialmente confermato l'originario impianto del Governo, volto a velocizzare l'instaurazione del procedimento penale per i delitti di violenza domestica e di genere, conseguentemente accelerando l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime (c.d. Codice rosso).

A tal fine, la [legge n. 69 del 2019](#) prevede, a fronte di **notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere**:

- che la **polizia giudiziaria**, acquisita la notizia di reato, **riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale**; alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta.
- che il pubblico **ministero, entro 3 giorni** dall'iscrizione della notizia di reato, **assuma informazioni dalla persona offesa** o da chi ha denunciato i fatti di reato; tale termine può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa;
- che la **polizia giudiziaria** proceda **ritardo** al compimento degli **atti di indagine delegati dal PM** e ponga, sempre senza ritardo, a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte.

Con ulteriori interventi sul codice di procedura penale, inseriti nel corso dell'esame alla Camera, la legge, tra l'altro:

- introduce l'obbligo per il giudice di penale - se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative all'affidamento di minori o relative alla responsabilità genitoriale - di trasmettere senza ritardo al giudice civile i provvedimenti adottati nei confronti di una delle parti, relativi ai delitti di violenza domestica o di genere;
- modifica la misura cautelare del **divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa** per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. **braccialetto elettronico**);
- prevede una serie di obblighi di **comunicazione alla persona offesa** da un reato di violenza domestica o di genere e al suo difensore relativi all'adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della

misura di sicurezza detentiva, di evasione, di applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di revoca o la sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell'indagato.

Infine, accanto alle modifiche al codice di procedura penale e al codice penale, la [legge n. 69 del 2019](#) prevede ulteriori disposizioni volte:

- a prevedere l'attivazione di specifici **corsi di formazione** per il personale della **Polizia di Stato**, dell'**Arma dei Carabinieri** e della **Polizia penitenziaria** che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere; interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere;
- a **modificare l'ordinamento penitenziario** (legge n. 354 del 1975) per consentire l'applicazione dei **benefici penitenziari** per i condannati per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso solo sulla base dei risultati dell'**osservazione scientifica della personalità** condotta collegialmente per almeno un anno e per estendere ai condannati per i delitti di violenza domestica e di genere la possibilità di sottoporsi a un **trattamento psicologico con finalità di recupero** e di sostegno suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari;
- ad individuare nella procura presso il tribunale, in luogo dell'attuale procura presso la Corte d'appello, l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all'indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia.

Focus

[Tutela delle vittime di violenza domestica e di genere: documenti acquisiti dalla Commissione Giustizia](#)

<https://temi.camera.it/leg18/post/tutela-delle-vittime-di-violenza-domestica-e-di-genere-documenti-acquisiti-dalla-commissione-giustizia.html>

Dossier

[Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere](#)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-11384/disposizioni-materia-tutela-vittime-violenza-domestica-e-genere-2.html>

[Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere](#)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-11854/disposizioni-materia-tutela-vittime-violenza-domestica-e-genere.html>

L'attività parlamentare nella XVIII legislatura

In XVIII legislatura, prima che giungesse ad approvazione la [legge n. 69 del 2019](#), nella seduta del 14 novembre 2018 l'Assemblea della Camera aveva esaminato le **mozioni** Annibaldi, Boldrini, Gebhard ed altri [n. 1-00070](#), D'Arrando, Panizzut ed altri [n. 1-00074](#) e Carfagna ed altri [n. 1-00075](#) concernenti iniziative volte a prevenire e contrastare la violenza contro le donne, impegnando il Governo a raggiungere la piena applicazione della Convenzione di Istanbul, ad attuare la strategia delineata dal Piano nazionale 2017-2020, ad assumere iniziative per favorire il coordinamento tra processo penale, civile e procedimenti presso i tribunali per i minorenni, al fine di garantire un'efficace protezione delle donne e dei loro figli e per evitare l'affido condiviso nei casi in cui vi sia violenza domestica.

Con tali mozioni la Camera ha impegnato il Governo «a promuovere la parità tra i sessi e la prevenzione della violenza di genere attraverso l'educazione scolastica, assumendo iniziative per destinare a tale scopo nuove risorse finanziarie; a promuovere strumenti e procedure di valutazione del rischio di letalità per la vittima, gravità, reiterazione e recidiva del reato, partendo dai protocolli di valutazione del rischio sviluppati nell'ambito degli studi e delle ricerche sulla violenza di genere e ai protocolli investigativi in via di diffusione

presso le forze dell'ordine con specifico riferimento a questa materia (ad esempio, il protocollo Eva); ad assumere iniziative per investire risorse adeguate per la formazione specifica e per il necessario aggiornamento del personale chiamato ad interagire con la vittima, polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, polizia municipale e personale sanitario, anche nell'ambito di specifiche provviste finanziarie destinate alla violenza di genere». Dovranno poi essere favorite «modalità organizzative condivise, utili ad assicurare la trattazione prioritaria dei procedimenti e la protezione alla vittima anche in ambito processuale, così come indicato nelle linee guida del Consiglio superiore della magistratura»; ed «adottate politiche volte a garantire la parità di genere e ad incrementare l'occupazione femminile, elemento quest'ultimo fondamentale per la liberazione delle donne dalla violenza».

Si ricorda, inoltre, che il **Senato**, con [delibera del 16 ottobre 2018](#), ha istituito anche per la XVIII legislatura la **Commissione monocamerale di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere**. La Commissione, che si avvale degli approfondimenti e delle indagini già svolte dall'omonima Commissione istituita in XVII legislatura, si prefigge il compito di svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, di monitorare la concreta attuazione della Convenzione di Istanbul, nonché di accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti, verificando altresì la possibilità di una rivisitazione sotto il profilo penale della fattispecie riferita alle molestie sessuali, con particolare riferimento a quelle perpetrate in luoghi di lavoro. La Commissione, inoltre, è competente per accertare la capacità d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza e per monitorare:

- l'effettiva applicazione da parte delle regioni del Piano antiviolenza;
- l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza di genere delle risorse stanziare;
- l'attività svolta dai centri antiviolenza operanti sul territorio.

La ratifica della Convenzione di Istanbul e la sua attuazione

Nel corso della XVII legislatura, con la [legge 27 giugno 2013, n. 77](#), l'Italia è stata tra i primi paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica - meglio nota come '**Convenzione di Istanbul**' - adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014, a seguito del raggiungimento del prescritto numero di dieci ratifiche.

La Convenzione è il **primo strumento internazionale giuridicamente vincolante** il cui principale obiettivo è quello di **creare un quadro globale e integrato che consenta la protezione delle donne contro qualsiasi forma di violenza**, nonché prevedere la cooperazione internazionale e il sostegno alle autorità e alle organizzazioni a questo scopo deputate.

Particolarmente rilevante è il riconoscimento espresso della **violenza contro le donne** quale **violazione dei diritti umani**, oltre che come forma di discriminazione contro le donne (art. 3 della Convenzione). La Convenzione stabilisce inoltre un chiaro legame tra l'obiettivo della parità tra i sessi e quello dell'eliminazione della violenza nei confronti delle donne.

Di rilievo inoltre la previsione che stabilisce l'applicabilità della Convenzione sia in tempo di pace sia nelle **situazioni di conflitto armato**, circostanza, quest'ultima, che da sempre costituisce momento nel quale le violenze sulle donne conoscono particolare esacerbazione e ferocia.

La Convenzione interviene specificamente anche nell'ambito della **violenza domestica**, che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini ed anziani, ai quali altrettanto si applicano le medesime norme di tutela. La Convenzione individua negli **Stati** i primi a dover rispettare gli obblighi da essa imposti, i cui rappresentanti, intesi in senso ampio, dovranno garantire comportamenti privi di ogni violenza nei confronti delle donne.

Gli **obiettivi** della Convenzione sono elencati nel dettaglio dall'articolo 1:

- a. proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
- b. contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne;

- c. predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;
- d. promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
- e. sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.

Il decreto-legge n. 93 del 2013

A pochi mesi di distanza dalla ratifica della Convenzione di Istanbul il Parlamento ha convertito in legge il [decreto-legge 93/2013](#), che contiene disposizioni volte a prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere. Significativamente, nelle premesse del provvedimento d'urgenza si ritiene «che il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica».

In particolare, e a seguito dell'esame parlamentare, il provvedimento interviene sul **codice penale**:

- introducendo un'**aggravante comune** (art. 61, n. 11-*quinquies*) per i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché per i maltrattamenti in famiglia, da applicare se i fatti sono commessi in danno o in presenza di minori o di una donna in gravidanza;
- modificando le **aggravanti per i delitti di violenza sessuale** per prevedere specifiche circostanze relative alla commissione dei delitti nei confronti di familiari;
- modificando il reato di **atti persecutori** (art. 612-bis, c.d. *stalking*), con particolare riferimento al regime della **querela** di parte. La querela è **irrevocabile** se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate e aggravate; in tutti gli altri casi, comunque, una volta presentata la querela, la rimessione potrà avvenire soltanto in sede processuale. Il delitto resta perseguibile d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. La riforma ha inoltre previsto una **aggravante** quando il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Il decreto-legge interviene anche sul **codice di procedura penale**, prevedendo, in particolare:

- la possibilità di procedere ad **intercettazioni** anche quando si indaga per stalking;
- a tutela delle vittime, modifiche alle misure relative all'**allontanamento** - anche d'urgenza - **dalla casa familiare** e all'arresto obbligatorio in flagranza dell'autore delle violenze. E' stata inoltre introdotta la possibilità di operare anche un controllo a distanza (c.d. braccialetto elettronico) del presunto autore di atti di violenza domestica;
- specifici obblighi di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria **alla persona offesa** dai reati di stalking e maltrattamenti in ambito familiare nonché modalità protette di **assunzione della prova** e della testimonianza di minori e di adulti particolarmente vulnerabili;
- una modifica delle disposizioni di attuazione del codice di procedura, inserendo i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking tra quelli che hanno **priorità assoluta** nella formazione dei ruoli d'udienza.

Sempre a tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere, la riforma:

- introduce la misura di prevenzione dell'**ammonimento** del questore anche per condotte di violenza domestica, sulla falsariga di quanto già previsto per il reato di *stalking*;
- estende alle vittime dei reati di stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili l'ammissione al **gratuito patrocinio** anche in deroga ai limiti di reddito;
- prevede che le forze dell'ordine che ricevono dalla vittima notizia di uno dei reati di sfruttamento sessuale o di violenza sessuale o di maltrattamenti in famiglia abbiano l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, se ne fa richiesta, a

metterla in contatto con la vittima;

- riconosce agli stranieri vittime di violenza domestica la possibilità di ottenere uno specifico permesso di soggiorno;
- stabilisce che la **relazione annuale al Parlamento** sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica debba contenere un'analisi criminologica della violenza di genere;
- demanda al Ministro per le pari opportunità l'elaborazione di un **Piano straordinario** contro la violenza sessuale e di genere, per il quale è previsto un finanziamento di 10 milioni di euro per il 2013, prevedendo azioni a **sostegno delle donne** vittime di violenza.

Il Piano di azione contro la violenza di genere

In attuazione del decreto-legge n. 93 del 2013 il Governo adotta con **cadenza biennale piani straordinari** per contrastare la violenza contro le donne.

Dopo l'emanazione nel 2015 del primo [Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere](#) è attualmente operativo il [Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020](#).

Il nuovo Piano si fonda su quattro linee di intervento: prevenzione, protezione e sostegno, repressione dei reati, assistenza e promozione.

Quanto alla **prevenzione**, le priorità sono il rafforzamento del ruolo strategico del sistema di istruzione e formazione, la formazione degli operatori del settore pubblico e del privato sociale, l'attivazione di programmi di intervento per gli uomini autori o potenziali autori di violenza, la sensibilizzazione dei mass media sul ruolo di stereotipi e sessismo. Sul versante della **protezione e del sostegno alle vittime**, la priorità è la presa in carico; seguono percorsi di empowerment economico finanziario, lavorativo e autonomia abitativa. Quanto alla **repressione dei reati**, le priorità sono: garantire la tutela delle donne vittime di violenza (compreso lo stalking) attraverso una efficace e rapida valutazione e gestione del rischio di letalità, gravità, reiterazione e recidiva; migliorare l'efficacia dei procedimenti giudiziari a tutela delle vittime di abusi e violenze e di delitti connessi alla violenza maschile contro le donne.

Per quanto riguarda le **risorse finanziarie** a sostegno degli interventi previsti dal Piano, occorre fare riferimento alle risorse del **Fondo per le pari opportunità** che sono appostate - unitamente agli altri eventuali ulteriori interventi a carico del Fondo - nel cap. 2108 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), per essere successivamente trasferite al **bilancio della Presidenza del Consiglio**, dove il cap. 496 contiene le **somme da destinare al piano contro la violenza alle donne**.

A seguito dell'approvazione della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019, art. comma 353), che ha incrementato di 4 milioni di euro, per il triennio 2000-2022, il Fondo per le Pari opportunità, al fine di finanziare il **Piano**, il bilancio di previsione 2020 della Presidenza del Consiglio reca sul cap. 496 uno stanziamento di **27,6 milioni di euro**, comunque in diminuzione rispetto allo stanziamento 2019 (33,1 mln).

(in mln di euro)

ANNO	2016	2017	2018	2019	2020
stanziamento	18,0	21,7	35,4	33,1	27,6

Inoltre, l'articolo 5-bis del decreto-legge n. 93 del 2013 prevede che annualmente le risorse del Fondo per le pari opportunità siano ripartite alle **Regioni** al fine di **finanziare** le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei **Centri antiviolenza** e dei servizi di assistenza (Case rifugio) alle donne vittime di violenza.

Da ultimo, il **D.P.C.M. 4 dicembre 2019** (G.U. 30 gennaio 2020, n. 24) ha decretato la ripartizione del Fondo a favore delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per l'anno **2019**.

Le risorse, nella misura di 20 milioni di euro, sono state ripartite tra Regioni e Province autonome in base ai seguenti criteri:

- a) il 50%, è destinato al finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;
- b) il 50% è destinato al finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione.

L'omicidio aggravato dalle relazioni personali

Negli ultimi giorni della XVII legislatura il Parlamento ha approvato la [legge n. 4 del 2018](#), volta a **rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico (A.S. 2719)**, che riconosce tutele processuali ed economiche ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso da:

- il coniuge, anche legalmente separato o divorziato;
- la parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata;
- una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima.

La legge, inoltre, modifica il codice penale intervenendo sull'**omicidio aggravato dalle relazioni personali**, di cui all'art. 577 c.p.

Rispetto alla norma vigente, che punisce l'uxoricidio (omicidio del coniuge) con la reclusione da 24 a 30 anni (la pena base per l'omicidio non può essere inferiore a 21 anni di reclusione), il provvedimento aumenta la pena ed estende il campo d'applicazione della norma. Modificando l'art. 577 c.p., infatti, è prevista la pena dell'**ergastolo** se vittima del reato di omicidio è:

- il coniuge, anche legalmente separato;
- l'altra parte dell'unione civile;
- la persona legata all'omicida da stabile relazione affettiva e con esso stabilmente convivente.

Il provvedimento dunque non solo **aumenta la pena per l'uxoricidio** ma ne **estende l'applicazione al rapporto di unione civile e alla convivenza**, prevedendo l'ergastolo in caso di attualità del legame personale. Con i vigenti limiti di pena (reclusione da 24 a 30 anni) viene invece punito l'omicidio del coniuge divorziato o della parte della cessata unione civile.

Focus

[La legge n. 4 del 2018, che tutela gli orfani a causa di crimini domestici](#)

https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_la_legge_xxx_del_2017__di_tutela_degli_orfani_a_causa_di_crimini_

L'applicabilità delle misure di prevenzione agli indiziati di stalking

Con l'entrata in vigore della recente [legge 17 ottobre 2017, n. 161](#), di riforma del **Codice antimafia**, agli indiziati di *stalking* potranno essere applicate nuove misure di prevenzione.

In particolare, sarà applicabile la **sorveglianza speciale di pubblica sicurezza**, cui può essere aggiunto, se le circostanze del caso lo richiedano, il **divieto di soggiorno** in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province. Quando le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee può essere imposto all'indiziato di atti persecutori l'**obbligo di soggiorno** nel comune di residenza o di dimora abituale.

Infine, con il consenso dell'interessato, anche allo stalker potrà essere applicato il c.d. **bracciale elettronico**, una volta che ne sia stata accertata la disponibilità.

La riforma del Codice consente inoltre l'applicazione agli indiziati di stalking anche delle **misure di prevenzione patrimoniali**.

Esclusione delle condotte riparatorie per lo stalking

Infine, l'[art. 1 della legge n. 172 del 2017](#), di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017, ha **escluso che il delitto di atti persecutori** (c.d. *stalking*) possa essere **estinto a seguito di condotte riparatorie**, come in precedenza previsto dall'art. 162-ter del codice penale.

L'art. 162-ter, introdotto dalla recente [legge n. 103 del 2017](#), di riforma del processo penale, prevede infatti che le condotte riparatorie del danno operino come causa estintiva del reato nei **reati procedibili a querela soggetta a remissione**; in tali casi, quando l'imputato abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e abbia eliminato – ove possibile - le sue conseguenze dannose o pericolose, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito a offerta reale ai sensi degli artt. 1208 e ss.

del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo. All'esito positivo delle condotte riparatorie il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato.

Con l'entrata in vigore della legge n.172 del 2017 è stata esclusa l'applicabilità della nuova causa di estinzione dei reati al reato di atti persecutori.

Il sostegno economico alle vittime

Nel corso della XVII legislatura è stata data piena attuazione alla direttiva 2004/80/CE, relativa all'**indennizzo delle vittime di reato**, che vincola gli Stati membri UE a prevedere un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime.

Con la [legge n. 122 del 2016](#) (**Legge europea 2015-2016**), peraltro poi modificata dalla legge europea 2017 ([legge n. 167 del 2017](#)), il legislatore ha riconosciuto il diritto all'indennizzo «alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale [caporalato], ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 [percosse] e 582 [lesioni personali], salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale».

L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali; per i reati di violenza sessuale e di omicidio l'indennizzo è comunque elargito, alla vittima o agli aventi diritto, anche in assenza di spese mediche e assistenziali.

Con decreto del **Ministero dell'interno del 22 novembre 2019**, sono stati stabiliti gli **importi dell'indennizzo** riconoscibile alle vittime dei reati intenzionali violenti; il decreto è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 23 gennaio 2020, n. 18.

Reato	Importo indennizzo
Omicidio	50.000 euro
Omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa	60.000 euro (esclusivamente in favore dei figli della vittima)
Violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante del caso di minore gravita' prevista dall'art. 609-bis, terzo comma, c.p.	25.000 euro
Lesioni personali gravissime di cui all'art. 583, comma 2, c.p. Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'art. 583-quinquies c.p.	25.000 euro

Per i delitti per i quali è previsto l'indennizzo, tale somma può essere incrementata fino a ulteriori 10.000 euro per le spese mediche e assistenziali documentate.

Per ogni altro delitto, l'indennizzo e' erogato solo per la rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di 15.000 euro.

Inoltre la **legge di bilancio per il 2020** (legge n. 160 del 2019, art. 1 commi 348-352), ha previsto l'obbligo di esposizione di un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il **sostegno alle vittime di violenza e di stalking**, nei locali delle amministrazioni pubbliche dove si erogano servizi diretti all'utenza, negli esercizi pubblici, nelle unità sanitarie locali e nelle farmacie. L'individuazione delle modalità applicative della disposizione è demandata ad un decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la Conferenza unificata. Per l'attuazione di tali disposizioni è incrementata di 0,1 milioni di euro per l'anno 2020, la dotazione del **Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità**.

Statistiche

L'ordinamento italiano non prevede misure volte a contrastare specificamente ed esclusivamente condotte violente verso le donne, né prevede specifiche aggravanti quando alcuni delitti abbiano la donna come vittima. Per il nostro diritto penale, se si esclude il delitto di mutilazioni genitali femminili, il genere della persona offesa dal reato non assume uno specifico rilievo, e conseguentemente non è stato fino a pochi anni fa censito nelle statistiche giudiziarie.


Alla carenza di dati sull'incidenza dei reati che hanno le donne come vittime hanno ora ovviato l'**Istituto**

nazionale di statistica e il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, che hanno reso disponibile, sul sito dell'ISTAT, un apposito [portale internet](#), che fornisce un **quadro informativo integrato** sulla violenza contro le donne in Italia. E' a questo portale che occorre riferirsi per i dati più aggiornati sulla violenza di genere, anche in prospettiva europea e internazionale.


Dati statistici possono essere tratti dalla [Relazione finale](#) della **Commissione parlamentare sul fenomeno del femminicidio e la violenza di genere** costituita presso il Senato che nel 2017 ha svolto un'intensa attività conoscitiva, elaborando in modo sistematico i dati forniti, durante le audizioni, soprattutto da ISTAT, Ministero dell'Interno e Forze dell'ordine. L'Ufficio Valutazione Impatto del Senato, inoltre, il 25 novembre 2018 ha pubblicato il report [In difesa delle donne](#), che contiene anche approfondimenti sulle attività di tutela delle vittime realizzate a livello regionale;

Ulteriori dati statistici, relativi al 2018, sono contenuti nella **relazione al Parlamento sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata**. Come richiesto dall'art. 3 del decreto-legge n. 93 del 2013, infatti, la Relazione contiene uno specifico capitolo dedicato all'analisi criminologica della violenza di genere.


La relazione, analizzando i reati di atti persecutori, maltrattamenti, percosse, violenze sessuali per gli anni 2016, 2017 e 2018, evidenzia un'assoluta prevalenza delle vittime di genere femminile la cui incidenza, sul totale delle vittime, mostra un aumento lieve nell'anno 2017 (+0,74%) e più evidente nell'anno 2018 (+2,21%).



Un'analisi delle vittime per nazionalità mostra un lieve ma costante incremento delle vittime straniere.



Tra i dati più significativi riportati dalla Relazione si evidenzia come in ambito familiare affettivo, se nel 2000 le donne rappresentano il 65,3% del totale delle persone uccise, nel 2013 la percentuale è del 69%, nel 2016 del 72,26% (con 112 vittime di sesso femminile rispetto alle 155 persone uccise). Nel 2017, tale percentuale scende al 69,5% con 107 vittime di sesso femminile rispetto alle 154 vittime totali registrate.



Si ricorda, inoltre, che il **Ministero della Giustizia** nel 2017 ha pubblicato [Femminicidio in Italia. Inchiesta statistica \(2010-2016\)](#), a cura della [Direzione generale di statistica](#).

Il documento censisce le uccisioni di donne da parte di uomini nel quinquennio 2012-2016 evidenziando una media di 150 omicidi all'anno [157 nel 2012, 179 nel 2013, 152 nel 2014, 141 nel 2015, 145 nel 2016] e raccoglie le evidenze statistiche (e le storie) raccolte dalla lettura di oltre 400 sentenze di omicidio di donne emesse tra il 2012 e il 2016, qualunque sia stato l'esito e il rito processuale seguito dagli uffici giudiziari che hanno inviato la documentazione.

L'indagine rileva che nel 55,8% dei casi tra autore e vittima esiste una relazione sentimentale, in atto al momento dell'omicidio o pregressa. Se a questi si aggiungono i casi in cui tra autore e vittima esisteva una relazione di parentela si scopre che in circa il 75% dei casi le donne muoiono nell'ambito familiare, all'interno cioè di quell'ambiente che teoricamente dovrebbe proteggerle di più.